



## CITTÀ DI FOSSANO

DIPARTIMENTO TECNICO - PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - AMBIENTE

- Direzione Servizio Opere e Lavori Pubblici, Gestione e  
Manutenzione del Patrimonio Comunale e Sicurezza -

Scrittura privata n. \_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO SITA IN PIAZZA A. DIAZ PER IL MANTENIMENTO DI UN CHIOSCO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER LA DURATA LIMITATA DI ANNI 12 (Dodici).**

L'anno \_\_\_\_, il giorno \_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge,

### TRA:

- **PRATO Arch. Elisabetta**, nata a Torino il 04/06/1971 (C.F. PRTLBT71H44L219U), D del Comune di Fossano, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Fossano, con sede in Via Roma, 91 C.F. 00214810046 – P.IVA 00294400049, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento Tecnico Patrimonio LL.PP. Urbanistica e Ambiente, in forza del decreto sindacale n. 21 del 16/07/2024, e che dichiara inoltre di non avere avuto rapporti di natura privatistica con il firmatario della presente Scrittura Privata nel biennio precedente alla presente stipula (art. 14 D.P.R. n. 62/2013), di seguito nel presente atto denominato **“Amministrazione Aggiudicatrice”**;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (CN), il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato **“Concessionario”**;

### PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Fossano n. 445 del 04.12.2025, venivano indicati i criteri di assegnazione dell'area e veniva contestualmente approvato il presente schema di concessione;

- con Determinazione del Dirigente del Dipartimento Tecnico n. 12 del 16.01.2026 veniva approvata la documentazione volta all'assegnazione in concessione di occupazione permanente di suolo pubblico per la durata di anni 12 (Dodici);

- con Determinazione Dirigente del Dipartimento Tecnico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva approvata la graduatoria, a seguito dell'espletamento della procedura pubblica, con la quale si assegnava l'area catastalmente individuata al Foglio 122, particella 1254, per il mantenimento della struttura da adibire a chiosco per l'attività di somministrazione di

alimenti e bevande per una superficie complessiva catastale pari a mq. 222 (*compresi servizi igienici e locali di servizio*) a \_\_\_\_\_.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il Comune concede al \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa individuale sopracitata, che con la sottoscrizione del presente atto accetta incondizionatamente quanto ivi riportato:

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Fossano (*di seguito denominato anche Concedente*), come sopra rappresentato, conferisce in concessione al Concessionario indicato in premessa, come sopra rappresentato, che accetta, l'area localizzata in Piazza A. Diaz appartenente al Comune di Fossano, su cui mantenere l'installazione di una struttura da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande. Il canone dovuto è quello dell'occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi del vigente *Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale*, in quanto l'attività posta in essere dal concessionario si configura come attività commerciale.

Lo spazio in concessione misura complessivi mq. 222 (potenzialmente ampliabili di ulteriori 50,00 mq. per un totale max di 272,00 mq.), così come identificato nella planimetria allegata all'Avviso pubblico, il quale, seppur non materialmente unita a questo atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

### **ART. 2 - DESTINAZIONE DELL'AREA**

Sull'area data in concessione è installata una struttura, dotata di tutte le certificazioni necessarie, avente una dimensione massima pari a \_\_\_\_\_ mq, + eventuale area dehor di massimo 50 mq la cui destinazione è di somministrazione di alimenti e bevande, **fatti salvi eventuali ulteriori usi che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.**

L'attività non è trasferibile in spazi diversi da quelli individuati e dati in concessione; la stessa potrebbe essere sub-concessa ai sensi del *Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale*, ovvero "*Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicato per iscritto al Comune, indicando il numero e la data dell'autorizzazione originaria, allegando questa alla domanda...*"

Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni d'ordine pubblico ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, oltre che a quelle vigenti in materia di inquinamento acustico.

E' fatto espresso divieto, a pena di decadenza dalla concessione, di installare *slot machine* e di svolgere attività di sala giochi.

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è fissata in anni 12 (*Dodici*), nel periodo che va **dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_.**

Alla scadenza, la concessione decade di diritto, senza necessità di nessun preavviso, e **l'area** ritorna nella piena disponibilità del Concedente. In caso di rinnovo, la concessione

riprenderà vigore a partire dal periodo sopra indicato e decadrà di diritto al termine dello stesso, anche in questo caso senza necessità di alcun preavviso.

Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione del bene anche prima delle date di scadenza di cui sopra, qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto.

#### **ART. 4 - CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il Concessionario assegnatario dello spazio pubblico dovrà corrispondere il canone patrimoniale di occupazione del suolo in base a quanto previsto dal Regolamento comunale sul Canone Unico Patrimoniale e delle tariffe vigenti approvate dalla Giunta comunale, sulla base degli effettivi metri quadrati utilizzati.

Il pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico dovrà essere versato secondo le disposizioni dell'ufficio competente che provvederà ad emettere specifici avvisi di pagamento secondo consuetudine.

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento del dovuto, anche in caso di giudizio pendente. Il parziale o mancato pagamento del canone patrimoniale alla scadenza convenuta costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, la messa in mora del Concessionario.

#### **ART.5 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario si impegna a rispettare quanto stabilito dall'Avviso pubblico e dalla documentazione presentata nella medesima sede, che, seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di:

- a) **dare attuazione al progetto presentato** oggetto di valutazione al fine dell'aggiudicazione;
- b) **garantire la custodia, il controllo, la gestione in buono stato di manutenzione e la pulizia dell'area affidata in concessione**, nonché di quella immediatamente circostante la struttura;
- c) **esercitare l'attività commerciale secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali** in materia ed applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge nei confronti dell'eventuale personale dipendente;
- d) **provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura amovibile;**
- e) **curare il corretto smaltimento dei rifiuti oggetto dell'attività e la corresponsione della tariffa o tributo per la raccolta e lo smaltimento rifiuti urbani e assimilati**, nonché di ogni tassa o tributo dovuti per legge;
- f) **di osservare e far osservare a chiunque frequenti l'area in concessione per la vendita di alimenti e bevande, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza**, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne

da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza degli stessi;

È interamente a carico del Concessionario la fornitura dell'energia elettrica e di ogni ulteriore utenza necessaria allo svolgimento dell'attività.

Sono altresì a carico del Concessionario ogni e qualsiasi spesa o tassa presente e futura relativa all'esercizio dell'attività.

Per tutto quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni dell'Avviso pubblico. Con riguardo all'assicurazione, il Concessionario ha sottoscritto apposita polizza assicurativa **rinnovabile** per la medesima durata della concessione temporanea (*anni dodici*) contro i rischi di Responsabilità Civile verso terzi o cose di terzi derivanti dalla fruizione dell'area assegnata in concessione e della struttura installata, in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Compagnia \_\_\_\_\_ che si allega alla presente concessione.

#### **ART. 6 - TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Il concessionario, prima dell'avvio dell'attività, qualora non ne sia già in possesso, è tenuto a presentare la documentazione finalizzata all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari.

#### **ART. 7 – DIVIETI IN CARICO AL CONCESSIONARIO, ISPEZIONI E CONTROLLI**

Per quanto riguarda i limiti del subentro o trasferimento della titolarità si riprende quanto riportato nell'art. 2.

Il Comune concedente, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, verifiche, attività di sorveglianza e controlli sul rispetto delle previsioni contrattuali ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso dell'area data in concessione.

Il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità del concessionario o per giustificare inadempimenti.

#### **ART.8 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

1. **mancata attuazione, nei tempi della concessione ossia anni \_\_\_\_\_, del progetto oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione;**
2. se l'area data in concessione sia utilizzata difformemente dalla finalità per la quale è stato concessa, o il Concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione presentato ai fini dell'aggiudicazione;
3. il concessionario abbia sub-concesso, in tutto od in parte a terzi il bene concesso, differentemente da quanto previsto dai regolamenti comunali e dall'Avviso pubblico;
4. installazione di *slot machine* e di gioco d'azzardo;
5. per sopravvenuta carenza dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione per la quale la concessione è rilasciata.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al Concessionario con specifica comunicazione con congruo preavviso. L'avvenuta revoca della concessione è dichiarata dall'amministrazione concedente, previa contestazione degli addebiti e previa valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate.

L'Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul bene, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante

comunicazione via PEC, con preavviso di 12 (dodici) mesi, tuttavia dovrà accollarsi il costo sostenuto dal concessionario per l'acquisizione della struttura pari ad € 370.000,00 senza ulteriori rivalutazioni.

La revoca non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato per l'occupazione suolo, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia ai correlati regolamenti comunali vigenti.

#### **ART. 9 – RECESSO**

Il Concessionario potrà recedere anticipatamente dalla concessione, con obbligo di comunicazione scritta, da inviarsi all'Ente concedente via posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

#### **ART.10 – ONERI, STIPULA, REGISTRAZIONE**

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, qualora dovute.

#### **ART.11 – FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Cuneo.

#### **ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679 ("GDPR" General Date Protection Regulation), entrato in vigore il 25 maggio 2018, e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), entrambe le parti consentono che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.

**IL COMUNE DI FOSSANO**  
***Prato Arch. Elisabetta***

**IL CONCESSIONARIO**

---

---